



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L-20)**

Sede di Bologna

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Percorso flessibile

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Requisiti di accesso

Per essere ammessi al Corso di studio è necessario possedere un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. In alternativa è necessario possedere il diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, se non più attivo (istituti magistrali), del debito formativo assegnato.

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

È inoltre necessario possedere una preparazione adeguata, che significa:

- una buona cultura generale;
- buone capacità logiche e di ragionamento;
- buone capacità di leggere, comprendere e interpretare testi e documenti in lingua italiana;
- buone capacità di espressione in lingua italiana;
- discrete capacità (pari a un livello A2) di leggere, comprendere e interpretare testi e documenti in lingua inglese.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

- **Modalità di ammissione**

Numero programmato

Il corso di laurea adotta un numero programmato a **livello locale** (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle strutture disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Lo/a studente/ssa deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste (test di ammissione) per l'accesso al Corso di studio, indicate dal Bando per l'iscrizione al Corso di studio in Scienze della Comunicazione che viene pubblicato nel Portale di Ateneo. Lo studente che s'immatricola avendo riportato nel test un punteggio inferiore a quello minimo indicato dal bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che deve essere assolto, entro una data limite, nel modo indicato di seguito.

Obblighi formativi aggiuntivi

Nel caso in cui la verifica delle conoscenze non fosse positiva, allo/a studente/ssa immatricolato/a sono assegnati alcuni obblighi formativi aggiuntivi (OFA), da soddisfare entro il primo anno di corso. Il Corso di studio organizza corsi di recupero, a frequenza obbligatoria, focalizzati sulle lacune emerse dal test. Il debito si intende assolto esclusivamente con il superamento dell'esame di verifica alla fine del corso, o nei successivi tre appelli che sono organizzati durante l'anno accademico. Gli studenti che non riescono ad assolvere gli OFA entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo devono iscriversi al primo anno di corso come ripetenti, con il dovere di assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste al primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo/a studente/ssa.

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al Corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello A2.

Allo/a studente/ssa che, nella prova di accertamento linguistico, dimostra di possedere una competenza inferiore al livello A2 è attribuita una carenza linguistica iniziale.

Lo/a studente/ssa che non supera l'idoneità di lingua inglese B1, prevista dal piano didattico al secondo anno del Corso di studio, non può sostenere gli esami del terzo anno.

Art. 2 Piani di studio

Lo studente può:

- effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.
- modificare la scelta degli insegnamenti opzionali, precedentemente compiuta, purché la nuova opzione venga esercitata all'interno del medesimo gruppo di insegnamenti previsti nel Regolamento;
- incrementare il numero dei crediti delle attività formative "a scelta dello studente" (in aggiunta ai 180 CFU della Laurea).

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio

in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato che tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti nel corso di provenienza sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti nel corso di provenienza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Per il conseguimento della Laurea, lo/a studente/ssa deve superare una prova finale. Di norma la prova finale viene assegnata in una disciplina che sia stata inserita dallo/a studente/ssa nel piano degli studi; eventuali deroghe devono essere concesse dal Consiglio del Corso di studio. Il relatore o la relatrice della prova finale è o il/la responsabile didattico/a della disciplina, o il/la docente con cui lo/a studente/ssa ha sostenuto l'esame della disciplina stessa.

- La prova finale per il conseguimento della Laurea è pubblica e orale, su supporti di tipo cartaceo, informatico, audiovisivo, multimediale o altro.
- La prova finale consiste in un elaborato dattiloscritto, che in totale non deve eccedere le 60.000 battute (compresi gli spazi). La redazione di questo elaborato è discussa da una sottocommissione composta da tre docenti, competenti sull'argomento scelto dallo/a studente/ssa, che forniscono un parere non vincolante sull'elaborato stesso. La sotto-commissione è scelta dallo/a studente/ssa al momento della domanda di laurea, all'interno della quale lo/a studente/ssa deve indicare il nominativo del/la docente (membro della sotto-commissione) che è relatore o relatrice della prova finale, specificando la disciplina di cui il relatore o la relatrice è titolare.
- In sede di laurea la commissione valuta l'ammissione del/la candidato/a, tenendo conto del parere della sotto-commissione e, sulla base dell'elaborato e del curriculum dello/a studente/ssa, assegna il voto finale. Lo/a studente/ssa deve presentare una copia dell'elaborato alla commissione di laurea.
- I docenti componenti le sotto-commissioni preposte a discutere l'elaborato e a orientare e consigliare lo/a studente/ssa sono indicati dal Coordinatore del Corso di studio con almeno due mesi di anticipo rispetto alla sessione di laurea.
- La domanda di ammissione alla prova finale deve essere presentata online seguendo le procedure indicate sul sito di ateneo Studenti Online.
- Per l'ammissione alla prova finale lo/a studente/ssa deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano didattico per le attività diverse dalla prova finale.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 30 novembre 2020 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it